



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUTTI, TANCREDI, ORSI, DE LILLO, PICCONE,
BARELLI, DI GIACOMO, TOTARO, GENTILE, ZANETTA e GALLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2011

Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuovere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di *internet*

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'espressione *net neutrality*, neutralità della rete, si fa riferimento ad un principio applicato alle reti residenziali a banda larga che forniscono accesso a *internet*, servizi telefonici e trasmissioni televisive: tale principio prevede una rete a banda larga che sia priva di restrizioni arbitrarie sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano all'interno della rete *internet*.

In sede europea si è aperto un proficuo dibattito sulla *net neutrality* nel contesto della riforma del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, al fine di disciplinare le diverse pratiche di *network management*. Con tale espressione si intende l'utilizzo del traffico *internet* per varie finalità, privilegiando determinate comunicazioni elettroniche a discapito di altre.

L'impatto di dette pratiche di *network management* si traduce in una non-neutralità della rete e può comportare numerose conseguenze tra le quali:

non-neutralità rispetto alla linea di accesso dell'utente, dove il servizio erogato viene differenziato, ad esempio con riferimento alla velocità della linea, alla banda minima garantita o alla quantità di traffico mensile;

non-neutralità nei confronti di specifici fornitori di servizi o contenuti, dove il fornitore di servizi *internet* (*internet service provider*) blocca o rallenta o, viceversa, migliora l'accesso del proprio parco clienti ad uno specifico fornitore di servizi o contenuti rispetto ad altri;

non-neutralità rispetto al tipo di traffico generato dall'utente che consiste nel penalizzare/favorire un certo tipo di traffico rispetto ad un altro in base, ad esempio, al *provider* utilizzato dall'applicazione.

Le pratiche di *network management* pregiudicano ed in alcuni casi danneggiano la neutralità della rete intesa sia come regolamentazione della connettività fornita attraverso le reti digitali, sia come accesso universale e non discriminatorio alla rete e alle risorse collegate. Pertanto, si pone come necessaria una puntuale regolamentazione.

Per dare attuazione ai principi di neutralità della rete *internet*, il presente disegno di legge:

a) favorisce le condizioni per la massima diffusione di *internet* ed il superamento del divario digitale in un contesto di mercato e di concorrenza;

b) promuove e preserva gli investimenti per l'installazione delle reti di comunicazione elettronica a banda larga, per il loro continuo aggiornamento tecnologico e per la loro espansione sul territorio nazionale;

c) favorisce lo sviluppo, l'innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutto il territorio nazionale;

d) promuove la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) assicura il diritto di scelta dell'utenza finale attraverso la trasparenza, la completezza e la comprensibilità delle condizioni commerciali e tecniche delle offerte;

f) garantisce condizioni di effettiva accessibilità e di non discriminazione per i soggetti operanti nel contesto di *internet*, avendo riguardo ai diversi ruoli svolti, all'apporto in termini di valore ed alle eventuali asimmetrie regolamentari in rapporto ai contesti normativi di riferimento.

La diffusione su tutto il territorio nazionale della connettività a banda larga, la conseguente accessibilità dei servizi forniti tramite *internet* ed il superamento del divario digitale costituiscono obiettivo essenziale e prioritario del processo di modernizzazione tecnologica del Paese.

È essenziale, al fine del raggiungimento di tali obiettivi, che il processo di sviluppo delle reti a banda larga si svolga in armonia con i principi comunitari, in un contesto di libero mercato e di concorrenza, fornendo agli operatori economici garanzie di certezza del diritto e gli opportuni incentivi atti a stimolare gli investimenti necessari.

L'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni, adotti un programma triennale di sviluppo e diffusione della connettività a banda larga.

Il programma triennale realizza tali finalità attraverso la rimozione delle carenze infrastrutturali del Paese e la realizzazione di un più efficace coordinamento tra interventi dei privati e contributi pubblici. Un apposito fondo, per tali finalità, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del presente disegno di legge i fornitori di connettività e i fornitori di *internet* sono tenuti a garantire, in qualsiasi momento, informazioni complete e facilmente comprensibili in merito alle condizioni tecniche ed economiche del servizio offerto.

In nessun caso i fornitori di connettività possono escludere dalla propria offerta commerciale specifici contenuti o servizi. Deve essere data chiara comunicazione all'utenza circa ogni eventuale differenziazione di prezzo, ogni interruzione selettiva o variazione delle prestazioni.

In tale contesto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) svolge un

ruolo chiave, come stabilito all'articolo 5 del presente disegno di legge. L'AGCOM verifica l'attuazione e il rispetto, da parte dei fornitori di connettività e dei fornitori di *internet*, delle disposizioni contenute all'articolo 4, e promuove, con la collaborazione dei fornitori stessi, *test* di rilevazione periodica delle prestazioni assicurate, misurando il grado di soddisfazione dell'utenza in relazione alle specifiche offerte.

L'AGCOM e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, promuovono un'indagine conoscitiva sull'andamento del mercato e della concorrenza nel contesto di *internet* (articolo 6).

L'indagine conoscitiva è finalizzata alla valutazione delle condizioni di competitività dei diversi soggetti operanti nel contesto delle tecnologie *internet*; alla valutazione degli effetti dell'intervento pubblico; alla valutazione della possibilità di accesso a risorse essenziali, quali ad esempio determinate applicazioni o piattaforme *internet*. Infine l'indagine condotta dalle autorità indipendenti è volta a valutare l'evoluzione del mercato pubblicitario e a individuare eventuali proposte normative dirette a promuovere gli investimenti e l'innovazione e ad agire da incentivo alla concorrenza ed alla sostenibilità dell'attività delle imprese coinvolte.

Gli esiti dell'indagine sono trasmessi alle Camere, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Commissione europea, e pubblicati sui siti *internet* delle rispettive Autorità.

Il Ministro dello sviluppo economico, in collaborazione con l'AGCOM, predispone, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, che viene presentata alle Camere entro il 31 dicembre di ogni triennio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di dare attuazione ai principi di neutralità della rete *internet*. A tal fine:

a) favorisce le condizioni per la massima diffusione di *internet* ed il superamento del divario digitale in un contesto di mercato e di concorrenza;

b) promuove e preserva gli investimenti per l'installazione delle reti di comunicazione elettronica a banda larga, per il loro continuo aggiornamento tecnologico e per la loro espansione sul territorio nazionale;

c) favorisce lo sviluppo, l'innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutto il territorio nazionale;

d) promuove la diffusione della conoscenza delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) assicura il diritto di scelta dell'utenza finale attraverso la trasparenza, la completezza e la comprensibilità delle condizioni commerciali e tecniche delle offerte;

f) garantisce condizioni di effettiva accessibilità e di non discriminazione per i soggetti operanti nel contesto di *internet*, avendo riguardo ai diversi ruoli svolti, all'apporto in termini di valore ed alle eventuali asimmetrie regolamentari in rapporto ai contesti normativi di riferimento.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) fornitori di connettività: soggetti pubblici e privati, stabiliti ed operanti nel territorio nazionale, che forniscono all'utente l'accesso ad *internet* attraverso una rete di comunicazione elettronica;

b) fornitori di *internet*: soggetti operanti nell'ambito di *internet* che forniscono all'utente servizi diversi dalla connettività, quali terminali, piattaforme, servizi, applicazioni e contenuti;

c) banda larga: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività attraverso una velocità di trasmissione di picco non inferiore a 2MBit/secondo;

d) neutralità della rete: condizione per cui servizi, applicazioni e contenuti sono resi accessibili all'utenza senza forme di irragionevole discriminazione da parte del soggetto che li fornisce;

e) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Art. 3.

(Programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio della connettività a banda larga)

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, tenendo anche conto dei piani di investimento degli operatori privati, adotta con proprio decreto, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, un programma trien-

nale per lo sviluppo e la diffusione sul territorio della connettività a banda larga.

2. Il programma di cui al comma 1 realizza la finalità di cui al comma medesimo attraverso la rimozione delle carenze infrastrutturali del Paese e la realizzazione di un più efficace coordinamento fra interventi dei privati e contributo pubblico. Il decreto di cui al comma 1 fissa, altresì, le linee guida per l'attuazione di analoghi programmi su base regionale o locale.

3. È istituito, presso il Ministro dello sviluppo economico, un apposito fondo per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

Art. 4.

(Trasparenza nelle condizioni di accesso e neutralità della rete)

1. Al fine di assicurare la trasparenza nelle condizioni di accesso ad *internet*, i fornitori di connettività e i fornitori di *internet* sono tenuti a garantire, in qualsiasi momento, informazioni complete e facilmente comprensibili in merito alle condizioni tecniche ed economiche del servizio offerto.

2. In nessun caso i fornitori di connettività possono escludere dalla propria offerta commerciale specifici contenuti o servizi. Le eventuali differenziazioni di prezzo, le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni in funzione dell'uso di determinati tipi di rete, apparati terminali, servizi, applicazioni, protocolli o contenuti sono applicate sulla base del principio di ragionevolezza e sono, in ogni caso, comunicati in modo chiaro all'utenza, privilegiando forme di pubblicità attraverso apposite pagine *internet* a disposizione dell'utenza e relative alle offerte in questione.

Art. 5.

*(Compiti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica l'attuazione e il rispetto, da parte dei fornitori di connettività e dei fornitori di *internet*, delle disposizioni di cui all'articolo 4 e promuove, con la collaborazione dei fornitori medesimi, *test* di rilevazione periodica delle prestazioni assicurate, misurando il grado di soddisfazione dell'utenza in relazione alle specifiche offerte.

2. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Indagine conoscitiva e relazione
sullo stato di attuazione)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, promuovono un'indagine conoscitiva sull'andamento del mercato e della concorrenza nel contesto di *internet*.

2. L'indagine di cui al comma 1 è volta a:

a) valutare le condizioni competitive dei diversi soggetti operanti nel contesto di *internet* ed il relativo rischio d'impresa;

b) valutare gli effetti dell'intervento pubblico e della disparità di condizioni competitive nel contesto globale;

c) valutare l'accesso a risorse essenziali, quali ad esempio determinate applicazioni o piattaforme;

d) valutare l'evoluzione del mercato pubblicitario;

e) individuare eventuali proposte normative dirette a promuovere gli investimenti e l'innovazione e ad agire da incentivo alla concorrenza ed alla sostenibilità dell'attività delle imprese coinvolte.

3. I risultati dell'indagine di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Commissione europea, e sono pubblicati sui siti *internet* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

5. La relazione di cui al comma 4 è presentata alle Camere entro il 31 dicembre di ogni triennio.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.